



Documento firmato digitalmente

Spett.le **PROVINCIA DI LECCE**
Servizio Politiche di Tutela Ambientale e
Transizione Ecologica
ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. Spett.le **FORENERGY S.R.L.S.**
forenergy.srls@pec.it

OGGETTO: FORENERGY S.r.l.s. - D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell’art. 27-bis, relativo ad un progetto per un impianto di digestione anaerobica per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi con produzione di biometano, sito in agro di Soleto, Località Z.I. Galatina-Soleto– CdS del 08/10/2024 - Parere ARPA Puglia
Rif.: Nota della Provincia di Lecce del 04/09/2024 (acquisita in pari data al prot. ARPA n. 65300).

Con la nota sopra identificata, la Provincia di Lecce ha richiesto il parere di ARPA Puglia nell’ambito della Conferenza di Servizi decisoria sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/90 convocata per il giorno 08/10/2024 per il procedimento in oggetto.

Si richiamano di seguito le principali comunicazioni intercorse per quanto concerne le fasi procedurali del PAUR in oggetto.

- Con nota prot. prov.le n. 13606 del 03/04/2024 (acquisita al prot. ARPA n. 21482 del 03/04/2024) veniva avviata, previa pubblicazione degli elaborati¹ di progetto sul portale ambientale della Provincia di Lecce, la fase di verifica documentale a norma del comma 2 dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
- Con nota prot. prov.le n. 20441 del 21/05/2024 (acquisita al prot. ARPA n. 43324 del 21/05/2024), l’A.C. comunicava la pubblicazione delle richieste documentali pervenute da parte dei vari Enti interessati (tra cui il parere ARPA prot. n. 23658 del 10/04/2024), assegnando al proponente, il termine perentorio di trenta giorni per la consegna degli atti integrativi.
- Con pec acquisita al prot. prov.le n. 25288 del 20/06/2024 la società proponente ha comunicato all’A.C. il link da cui poter consultare e scaricare la documentazione integrativa elaborata in esito alla verifica di completezza.
- Con nota prot. prov.le n. 28335 del 10/07/2024 (acquisita al prot. ARPA n. 55582 del 10/07/2024), l’A.C. ha comunicato l’avvio della fase di pubblicazione ex art. 27-bis comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. rendendo disponibili gli elaborati di progetto comprensivi della documentazione integrativa prodotta dal proponente in esito alla verifica di completezza.
- Con nota del 04/09/2024 (acquisita in pari data al prot. ARPA n. 65300) l’A.C. ha convocato la prima CdS per il procedimento amministrativo riportato in oggetto, prevista per l’ 8/10/2024.

Di seguito le caratteristiche della proposta in esame.

La proposta progettuale è finalizzata alla realizzazione e messa in opera di un impianto rientrante nella categoria IPPC 5.3 lett.b) – mediante digestione anaerobica con tecnologia wet della frazione organica dei rifiuti solidi

¹ Sito internet: https://www.provincia.le.it/paur_FORENERGY

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce
Servizio Territoriale
Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



urbani (FORSU), comprensivo delle opere annesse e connesse per l'immissione del gas prodotto nella rete di distribuzione gestita da SNAM Rete Gas, secondo le specifiche SNAM e norma UNI/TR 11537².

Il sito individuato per la realizzazione dell'impianto, comprensivo di opere annesse, è ubicato nell'area industriale di Galatina/Soletto, in agro di Soletto (LE), su due aree interamente classificate ai sensi dello strumento urbanistico vigente quali zona omogenee "D2 – Nucleo industriale".

Le autorizzazioni richieste nell'ambito del presente Procedimento Autorizzativo Unico Regionale (ex art.27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) sono:

- T. 1) VIA – Valutazione di Impatto Ambientale (art. 23 D.Lgs. n. 152/2006);
- T. 2) AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29-sexies D.Lgs. n. 152/2006);
- T. 3) PAS – Procedura Abilitativa Semplificata (art. 8-bis del D.Lgs. n. 28/2011);
- T. 4) Accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 91 delle NTA del PPTR Puglia).

Le attività di recupero rifiuti da condurre e le potenzialità richieste per l'installazione sono le seguenti:

- operazione [R13] = 40.000 t/a di FORSU e Rifiuti Speciali³;
- operazione [R3] = per la produzione di biometano;
- operazione [R12] = scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11.

Per quanto concerne i prodotti ottenuti, l'impianto ha l'obiettivo di ottenere dal processo di digestione anaerobica della miscela data da FORSU e Rifiuti Speciali il biometano avanzato così come definito dal D.Lgs. 199/2021.

Da un'analisi della documentazione tecnica prodotta dal proponente si rilevano carenze e criticità significative nella trattazione di alcuni aspetti inerenti, sia lo Studio di Impatto Ambientale e connessi elaborati redatti ai fini VIA, sia la documentazione tecnica AIA (Relazione Tecnica, PMC, Relazione di Conformità alle BAT di settore, ecc.). Si rende necessaria quindi la rettifica e l'aggiornamento di alcuni elaborati, l'acquisizione di documentazione integrativa, nonché si esplicitano nel seguito delle richieste di chiarimento inerenti alcuni aspetti specifici.

VIA - Studio di Impatto Ambientale (SIA) e Progetto di Monitoraggio Ambientale

Si evidenzia preliminarmente che, tra i documenti presentati dal proponente allegati all'istanza relativa al procedimento amministrativo di cui trattasi, non è presente un **Progetto di Monitoraggio Ambientale** delle matrici interessate da potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione, dall'esercizio e dalla dismissione del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio, così come previsto dall'art. 22 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dal § 2.5 della L.G. ISPRA n. 28/2020 ove in merito al PMA è riportato che esso *"deve essere predisposto per tutte le fasi di vita dell'opera (fase ante operam, corso d'opera, post operam ed eventuale dismissione); esso rappresenta lo strumento che fornisce la reale misura dell'evoluzione dello stato dell'ambiente e che consente ai soggetti responsabili (proponente, autorità competenti) di individuare i segnali necessari per attivare preventivamente e tempestivamente eventuali azioni correttive qualora le "risposte" ambientali non siano coerenti con le previsioni effettuate nell'ambito del processo di VIA"*.

Tutto quanto sopra premesso e con riferimento alla documentazione trasmessa dal proponente e resa pubblica da codesta A.C. tramite il link internet sopra richiamato, si rappresenta quanto segue.

La proposta progettuale è finalizzata alla realizzazione e messa in opera di un impianto, rientrante nella categoria IPPC 5.3 lett.b), per la produzione di biometano avanzato (come definito dall'art. 2 co. 1 lett. bb) del D.Lgs. n. 199/2021 e s.m.i.) mediante digestione anaerobica con tecnologia wet della frazione organica dei rifiuti solidi

² cfr. Elaborato "DTG_004 - Relazione tecnica AIA" rev.1 datata Giugno 2024 – pag. 5 di 73

³ Così come elencati nella tabella riportata al § 2.1.1 della "Relazione Tecnica AIA" rev.1 datata Giugno 2024

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



urbani (FORSU), comprensivo delle opere annesse e connesse per l'immissione del gas prodotto nella rete di distribuzione gestita da SNAM Rete Gas, secondo le specifiche SNAM e la norma UNI/TR 11537.

Il sito individuato per la realizzazione dell'impianto, comprensivo di opere annesse, **è ubicato nell'area industriale di Galatina/Soletto, in agro di Soletto (LE), su due aree interamente classificate ai sensi dello strumento urbanistico vigente quali zona omogenee "D2 – Nucleo industriale"**.

Il proponente nell'ambito del S.I.A. rev. 1 di Giugno 2024 dichiara che la biodiversità caratterizzante l'area di intervento, sia per quanto riguarda il regno animale che vegetale, risulta scarsa e priva di unità ecosistemiche sensibili.

Dal punto di vista geomorfologico, l'area in esame si presenta sub-pianeggiante con quote che variano tra i 55-63 metri s.l.m.m., decrescendo lievemente in direzione nord orientale con gradienti pari allo 0,5 % equivalenti a pendenze di circa 1%.

Sempre nell'ambito del S.I.A. è riportato che, con riferimento all'idrogeologia, il sito non è interessato dalla presenza di falda superficiale così come anche riportato nella *"Tav. 6.3.2 "Distribuzione media dei carichi piezometrici degli acquiferi porosi del brindisino, tarantino e Salento"*. Risulta invece essere presente la falda profonda, nel complesso calcareo, calcareo-dolomitico cretaceo, mediamente permeabile che circola a pelo libero con soggiacenza di circa 80 metri dal piano di calpestio.

In merito a tale aspetto si rimanda alle considerazioni riportate nell'ambito del presente parere ed in particolare nella sezione relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale (PMC – Acque sotterranee).

Nello Studio di Impatto Ambientale in parola, il proponente ha provveduto ad effettuare la verifica della **coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione** del settore specifico, con i piani territoriali di riferimento, con gli altri piani di settore potenzialmente interessati e con i vincoli normativi.

Con riferimento al **PPTR** approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 176 del 16/02/2015 e aggiornato con D.G.R. n. 2439 del 21/12/2018 si dà atto che il proponente nell'ambito dello S.I.A. ha dichiarato che l'area in cui saranno realizzate le opere in progetto, **non risulta essere interessata da alcun Bene Paesaggistico o Ulteriore Contesto Paesaggistico** così come definiti dal D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i..

Relativamente al Piano di Assetto Idrogeologico (**P.A.I.**) il proponente dichiara che **l'area di progetto non è interessata da aree perimetrate nel citato piano** ossia:

- aree a Pericolosità Geomorfologica media e moderata;
- aree a Pericolosità Geomorfologica elevata;
- aree a Pericolosità Geomorfologica molto elevata;
- aree a Bassa Pericolosità idraulica;
- aree a Media Pericolosità idraulica;
- aree ad Alta Pericolosità idraulica.

Per quanto concerne il rispetto delle disposizioni date dalla Regione Puglia nell'ambito del Piano di Tutela delle Acque (**P.T.A.**), il sito interessato dalle opere in progetto ricade all'interno delle seguenti perimetrazioni:

- Aree di tutela quali-quantitativa *"Acquifero del Salento"*;
- Corpi idrici acquiferi calcarei cretacei utilizzati a scopo potabile *"Salento Centro-Meridionale"*.

Alla luce di quanto sopra riportato e con specifico riferimento alle disposizioni di tutela previste dal Piano di Tutela delle Acque in parola, il proponente dichiara che **"l'installazione non prevede emungimento di acqua dal sottosuolo, pertanto non vi sarà alcuna interferenza con i regimi di salvaguardia e tutela di cui alle NTA del PTA"**.

Si prende atto altresì delle dichiarazioni del proponente che, in merito alle aree che saranno interessate dalla realizzazione delle opere in progetto, dichiara che **esse non interferiscono con perimetrazioni SIC (ZSC) / ZPS, IBA o di parchi e riserve di carattere nazionale e regionale e che il sito in questione non è interessato da alcun vincolo relativo alle Aree Protette o ai siti della Rete Natura 2000.**



In merito alla **classificazione sismica** di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 aggiornata a livello Regionale con D.G.R. Puglia n. 153 del 2 Marzo 2004, il territorio interessato dagli interventi in progetto ricade interamente in area di **tipologia n. 4** ossia con una pericolosità sismica molto bassa.

Con riferimento ai criteri localizzativi previsti dal **Piano Regionale di Gestione dei rifiuti Urbani** adottato con D.G.R. Puglia n. 68 del 14 Dicembre 2021 e modificato dalla D.G.R. Puglia n. 1165 del 09 Agosto 2022, il proponente ha provveduto a fornire nell'ambito del S.I.A. una disamina dei criteri *“penalizzanti”* ed *“escludenti”* relativi ai diversi tematismi previsti nel piano sopra citato.

In merito a tali aspetti si prende atto di quanto dichiarato dal proponente ossia **dell'assenza di criteri penalizzanti ed escludenti**, tuttavia si tiene a evidenziare che per l'attività di stabilimento non saranno **“previsti emungimenti dalla falda, pertanto saranno rispettate le misure di tutela di cui alle NTA del PTA”**.

Con riferimento al criterio relativo al franco della falda come da indicazioni di cui al D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i. (All.1 par. 2.4.2) il proponente dichiara che tale criterio risulta rispettato in quanto la profondità della falda è pari a oltre 60 m dal piano di calpestio. Atteso che come anche riportato nel presente parere, nella parte introduttiva dell'analisi dei vincoli riportata nel S.I.A. lo stesso proponente ha dichiarato che *“il sito non è interessato dalla presenza di falda superficiale”* e che *“è presente la falda profonda, nel complesso calcareo, calcareo-dolomitico cretaceo, mediamente permeabile che circola a pelo libero con soggiacenza di circa 80,00 m dal piano di calpestio”*, **si ritiene che tali informazioni debbano essere determinate in maniera tecnica, sulla base di un adeguato modello idrogeologico sito-specifico** ricostruito attraverso indagini atte a rappresentare il locale assetto geologico/idrogeologico (stratigrafia, giacitura, permeabilità, spessore degli eventuali acquiferi e quanto possa risultare utile a una compiuta modellazione dell'area); tutto ciò al fine di poter eventualmente definire nell'ambito del presente procedimento istruttorio una proposta di monitoraggio delle acque sotterranee (vedasi quanto riportato nella trattazione relativa al PMC nella sezione del presente parere relativa all'A.I.A.).

Alla stessa stregua il proponente ha provveduto ad effettuare una disamina dei criteri *“penalizzanti”* ed *“escludenti”* relativi ai diversi tematismi previsti dal **Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali** approvato con D.G.R. Puglia n. 673 del 11 Maggio 2022.

Con riferimento alla tematica riguardante la gestione delle **Terre e Rocce da scavo**, il proponente ha fornito in allegato alla documentazione fornita nell'ambito del procedimento amministrativo *de quo*, l'elaborato *“DTG_010 – Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti”* redatto ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 120/2017 ed in merito al quale si rappresenta quanto segue.

In particolare il proponente in considerazione delle opere da realizzare e della definizione di *“sito”* data dal decreto sopra citato prevede, nella esecuzione delle opere in progetto, la presenza di n. 3 siti di produzione delle terre e rocce da scavo da utilizzare nei suddetti siti di produzione a seguito della loro esclusione dalla disciplina dei rifiuti così come previsto dall'art. 24 del D.P.R. n. 120/2017.

In particolare nell'ambito della realizzazione delle opere in progetto i siti di produzione delle terre e rocce da scavo saranno ubicati:

- a) nell'area in cui sarà realizzato l'impianto di produzione di biometano, avente una estensione pari a 36.000 mq e con un volume stimato di terre e rocce da scavo prodotte pari a circa 4.487 m³;
- b) nell'area in cui sarà realizzata la cabina REMI, avente una estensione pari a 114 mq e con un volume stimato di terre e rocce da scavo prodotte pari a circa 18 m³;
- c) nel tratto in cui sarà messo in opera il gasdotto per il trasporto del biometano dall'impianto di produzione alla cabina ReMi, avente una estensione pari a 146 mq e con un volume di terre e rocce da scavo prodotte pari a circa 219 m³.

Per quanto riguarda i siti di produzione di cui alle lettere a) e b) sopra riportati, la profondità prevista non supera i 0,5 metri e conseguentemente il proponente, secondo quanto indicato dall'Allegato n. 2 del D.P.R. n. 120/2017 ha previsto di effettuare gli accertamenti analitici su campioni di top-soil e fondo scavo prelevati in n. 12 punti disposti a griglia per il sito a) e n. 3 punti di indagine per il sito b). Per il sito di produzione di cui alla lettera c) il



proponente ha previsto di effettuare le determinazioni analitiche in n. 2 punti di indagine prelevando i campioni a 0,5 metri dal p.c. e al fondo scavo.

Per quanto concerne il set analitico da ricercare, il proponente prevede la determinazione analitica dei seguenti parametri: Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi (C>12), Cromo Totale, Cromo VI, Amianto.

Alla luce di quanto sopra riportato, ed in ottemperanza a quanto previsto dall'Allegato n. 4 del D.P.R. n. 120/2017 si chiede al proponente:

1. di inserire tra i parametri da determinare anche l'Arsenico;
2. qualora l'area di scavo si collochi a 20 metri di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera, dovrà essere prevista anche la determinazione analitica degli IPA e BTEX elencati nella Tabella 1 dell'Allegato n. 5 alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 in relazione alla specifica destinazione d'uso dell'area di cui trattasi.

Nel S.I.A. rev. 1 di Giugno 2024, il proponente dichiara che, le opere in progetto non hanno alcuna interazione con la falda profonda e la falda superficiale risulta essere assente così come risultano essere assenti reticoli idrografici, inoltre non si rinvenivano:

- fiumi, torrenti, acque pubbliche;
- sorgenti;
- reticoli idrografici di connessione;
- vincoli idrogeologici;
- canali di regimazione;
- corsi d'acqua effimeri;
- corsi d'acqua episodici.⁴

All'uopo si ribadisce **che tali informazioni tecniche debbano essere determinate in maniera tecnica, sulla base di un adeguato modello idrogeologico sito-specifico** ricostruito attraverso indagini atte a rappresentare il locale assetto geologico/idrogeologico (stratigrafia, giacitura, permeabilità, spessore degli eventuali acquiferi e quanto possa risultare utile a una compiuta modellazione dell'area).

Il proponente dichiara altresì che **lo scarico in subirrigazione delle acque meteoriche trattate, risulta conforme a quanto previsto dall'art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale Puglia n. 13/2017**, ossia che saranno rispettate le fasce di rispetto di 500 metri dalle opere di captazione delle acque sotterranee e di 250 metri dalle opere di captazione delle acque sotterranee destinate ad uso irriguo e domestico.

Al fine di mitigare eventuali impatti connessi con l'inserimento delle opere in progetto nel territorio, il proponente prevede di realizzare una **"Barriera Verde"** in merito alla quale dichiara che *"le specie che verranno utilizzate per la creazione dell'area a verde apparterranno a specie mediterranee, scelte in virtù della loro documentata presenza in Provincia di Lecce come specie spontanee o spontaneizzate, giacché ciò è indice di sicura adattabilità alle condizioni climatiche ed edafiche del sito. Quindi un ulteriore criterio per la scelta delle specie vegetali da impiegare sarà quello di individuare, in fase di progetto esecutivo, solo o prevalentemente specie di cui è possibile approvvigionarsi presso strutture vivaistiche in grado di certificarne l'origine di provenienza oppure di cui sia relativamente agevole reperire direttamente in natura il relativo materiale di propagazione gamico o agamico"*.

Alla luce di quanto sopra riportato, si evidenzia al proponente che, in osservanza alle *"Linee Guida e criteri per la progettazione di opere di ingegneria naturalistica "redatte dall'AIPIN- sezione Pugliese"* approvate con D.G.R.

⁴ cfr. pag. 24 di 97 dell'elaborato "DTG_013 – Studio di Impatto Ambientale rev. 1 di Giugno 2024"



Puglia n. 1189/2013, *“la scelta delle specie con le caratteristiche biotecniche più adatte deve essere fatta solo tra quelle che presentano una coerenza floristica, fitogeografica, ecologica e sindinamica con le aree di intervento”*. Inoltre sempre in ossequio alle citate linee guida si precisa che, gli interventi di ingegneria naturalistica che saranno realizzati, dovranno prevedere che le specie vegetali da impiegare saranno solo specie di cui è possibile approvvigionarsi presso strutture vivaistiche in grado di certificarne l’origine di provenienza. Tutto quanto sopra premesso, si chiede al proponente di descrivere gli interventi di ingegneria naturalistica che si intende realizzare specificando in maniera dettagliata la tipologia di specie e il numero di piante che saranno introdotte.

In merito al **§ 2.4** del S.I.A. rev. 1 di Giugno 2024⁵ ed i particolare per quanto concerne i rifiuti prodotti in fase di costruzione e in fase di funzionamento si rammenta al proponente che laddove optasse per il regime del deposito temporaneo [artt. 183-c. 1 lett. bb) e 185-bis del T.U.A.] che ha carattere di deroga alla norma ordinaria, esso dovrà specificare il criterio scelto (alternativo tra il quantitativo ed il temporale) e rispettarne perentoriamente le condizioni imposte dall’art. 185-bis del T.U.A.; deve essere altresì previsto che, qualora il proponente intendesse modificare in futuro il criterio adottato, dovrà darne preventiva comunicazione all’Autorità Competente ed al Dipartimento ARPA di Lecce.

Al **§ 2.5.1.10** del S.I.A. il proponente dichiara che, come misura da adottare per ridurre l’utilizzo delle risorse naturali ed ulteriori misure per prevenire le emissioni, *“è prevista la produzione di energia elettrica e termica per mezzo di cogeneratore, a garanzia della massima efficienza ed efficacia energetica dell’impianto, al fine di minimizzare lo sfruttamento di risorse energetiche in ingresso”*. Alla luce di quanto sopra riportato e atteso che, come dichiarato dal proponente al § 2.3.1.5 dello Studio di Impatto Ambientale in parola, il cogeneratore sarà alimentato mediante metano prelevato dalla rete, si chiede al proponente se, al fine di incrementare la performance ambientale dell’impianto, sia stata valutata la possibilità di alimentare il citato cogeneratore ad esempio con il biogas prodotto in surplus dalla digestione anaerobica o sempre lo stesso biogas in caso di interruzione/malfunzionamento dell’impianto di up-grading, tutto questo al fine anche di minimizzare la quantità di biogas da inviare a smaltimento mediante incenerimento al suolo (Torcia) ed i conseguenti impatti ambientali.

In merito alla trattazione relativa alla *“Descrizione dei fattori specificati all’art. 5, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 152/2006 e smi potenzialmente soggetti a impatti ambientali dal progetto proposto, nonché all’interazione tra questi fattori”* riportata nel S.I.A. rev. 1 di Giugno 2024, si rappresenta quanto segue:

1. al **§ 5.1** *“Popolazione, Salute Umana”*, il proponente riporta che *“con riferimento all’incremento di traffico veicolare, considerando la capacità di trattamento dell’impianto proposto, si stimano per il conferimento dei rifiuti in ingresso n. 14 camion da circa 7,5 tonnellate ciascuno. Questi percorreranno le strade provinciali (SP367, SP371) e relativi raccordi a servizio delle aree industriali non interessando viabilità urbana comunale, a garanzia della minimizzazione dei rischi connessi al trasporto su ruota”*. Alla luce di quanto sopra riportato si chiede al proponente di specificare il riferimento temporale relativo al valore stimato di n. 14 camion da 7,5 tonnellate (giornaliero, settimanale, etc.). In via cautelativa si ritiene che, al fine di poter acclarare l’assenza di impatti significativi negativi delle emissioni derivanti dal traffico veicolare indotto dall’esercizio dell’installazione sulla popolazione, il proponente debba provvedere a valutare l’entità di tali impatti sulla qualità dell’aria, mediante una idonea metodologia di stima previsionale.

⁵ Paragrafo relativo alla *“Valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, inquinamento dell’acqua, dell’aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, e della quantità e della tipologia di rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di funzionamento”*



2. Al § 5.5 “Acqua (Quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modificazioni idromorfologiche, quantità e qualità)” il proponente dichiara che “l’impermeabilizzazione delle superfici, garantirà la protezione del suolo e sottosuolo da eventuali sversamenti, la cui eventualità di accadimento è comunque estremamente limitata dai presidi di sicurezza impiegati e dalle modalità gestionali attuate in ossequio alle BAT di riferimento”.
In merito a quanto sopra riportato, si chiede al proponente di descrivere in maniera dettagliata e tecnica (anche per mezzo di elaborati grafici) i succitati presidi di sicurezza che saranno adottati al fine di garantire la protezione del suolo e del sottosuolo da eventuali sversamenti. In merito sempre alla protezione del suolo e del sottosuolo nonché delle acque sotterranee, si rimanda alle osservazioni riportate nella sezione relativa all’Autorizzazione Integrata Ambientale del presente parere.
3. Al § 5.6 “Aria” con riferimento ai principali inquinanti che vengono normalmente monitorati per definire la qualità dell’aria (ad es. Ossidi di azoto, Ossidi di zolfo, Monossido di carbonio, PTS e PM10, Benzene, Composti Organici Volatili, Idrocarburi Policiclici Aromatici, etc.), il proponente dichiara che le emissioni imputabili all’impianto proposto sono “tali da risultare non significative”. Riprendendo quanto osservato al punto n. 1 sopra riportato e atteso che, tra le principali cause delle emissioni degli inquinanti sopra citati vi è il traffico veicolare, si ritiene che il proponente debba provvedere a valutare in maniera tecnica l’entità dei possibili impatti sulla qualità dell’aria derivanti dalle attività previste in stabilimento (esercizio degli impianti, traffico veicolare, etc.), il tutto mediante una idonea metodologia di stima previsionale.

Nella “Descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull’ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione” riportata al § 6 del S.I.A. rev. 1 di Giugno 2024 ed in particolare al paragrafo 6.5 il proponente dichiara che “in considerazione della tipologia d’intervento proposto,...omissis...i probabili effetti rilevanti del progetto sull’ambiente circostante, cumulati con altri progetti nell’intorno, in considerazione delle informazioni ad oggi disponibili desumibili dai monitoraggi ARPA per il fattore aria e riferibili ad un background rilevato dell’area contermini, sono tali da non indurre impatti significativi”, e che “si prevede l’applicazione delle misure di monitoraggio e controllo di cui al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) che ingloba il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), volte a verificare, prevenire, controllare, monitorare a regime gli effetti indotti dall’impianto in riferimento all’attuali condizioni ambientali caratterizzanti l’area”.

Alla luce di quanto sopra riportato si chiede al proponente di chiarire quali siano stati gli altri progetti nell’intorno che sono stati considerati ai fini della valutazione degli effetti cumulativi e di descrivere le valutazioni tecniche che sono state condotte in esito alle quali, lo stesso proponente dichiara che tali effetti sono trascurabili.

Per quanto concerne il PMA citato dal proponente, si rimanda alle osservazioni riportate nella trattazione che segue ed in particolare riferite al § 10 dello S.I.A. rev. 1 di Giugno 2024.

Al § 9 del S.I.A. rev. 1 di Giugno 2024 il proponente, riporta la “Descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi identificati del progetto e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni di monitoraggio (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la preparazione di un’analisi ex post del progetto). Tale descrizione deve spiegare in che misura gli impatti ambientali significativi e negativi sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento”⁶.

Nell’ambito di tale trattazione il proponente individua una serie di impatti ambientali significativi e negativi connessi alle fasi di realizzazione e funzionamento dell’impianto ed in merito ai quali prevede l’attuazione di una serie di misure atte a evitare, ridurre o, se possibile, compensare i citati impatti.

⁶ In riferimento a quanto previsto al § 7 dell’Allegato n. 7 alla Parte II del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.



Al § 10 del S.I.A. redatto dal proponente in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 22 comma 3 lett. e) del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.⁷, lo stesso dichiara che *"l'impianto proposto sarà oggetto di un Piano di Monitoraggio e Controllo dedicato al controllo delle emissioni allo stesso imputabili, ma anche di un sistema di gestione ambientale che garantirà il conseguimento del miglioramento continuo delle performance ambientali dell'impianto, tenuto conto delle disposizioni normative di settore, nonché degli sviluppi tecnologici. Tale sistema di gestione ambientale, in conformità con le BAT (BAT. 1 della decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della commissione del 10.08.2018) di settore prevede, tra l'altro...omissis..."*.

In ossequio a quanto previsto dal citato comma dell'art. 22 del T.U.A. si evidenzia che il proponente, nell'ambito della trattazione riportata nei citati paragrafi dello Studio di Impatto Ambientale rev. 1 di Giugno 2024, non ha riportato alcuna proposta di monitoraggio delle matrici interessate dai potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dalla dismissione del progetto, attese le diverse finalità del piano di monitoraggio "ambientale" (ex art. 22, D.Lgs. 152/06) e di "controllo" (ex art. 29-sexies, D.Lgs. 152/06) e l'attuazione in fase di esercizio dello stabilimento di quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e controllo⁸.

Alla luce di quanto sopra riportato, richiamando anche quanto previsto dalla Linea Guida SNPA n. 28/2020, si chiede al proponente di provvedere alla predisposizione di un apposito progetto di monitoraggio ambientale nella quale siano descritte in maniera dettagliata le attività di monitoraggio che saranno espletate al fine di monitorare i potenziali impatti ambientali significativi e negativi sulle diverse matrici ambientali interessate durante la fase di realizzazione e dismissione dell'impianto.

Per quanto concerne la matrice **"Rumore e Vibrazioni"** per la cui trattazione specifica si rimanda al parere ARPA Puglia prot. n. 64718 del 02/09/2024 in allegato, si riporta di seguito una sintesi riguardante le richieste di integrazione:

1. Il Gestore dovrà effettuare ad inizio attività e successivamente con frequenza annuale, una campagna di rilievi acustici all'esterno del perimetro aziendale, nelle postazioni indicate dal TCA nella relazione tecnica di cui all'elaborato *"DTG_012 Valutazione Previsionale di Impatto Acustico – ottobre 2023"*. I rilievi dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dalle norme tecniche in vigore; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi della frequenza per bande in terzi di ottava lineare. Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre alle caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica del campionamento, si dovranno seguire le indicazioni indicate nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica. I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica regolarmente iscritto all'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, istituito ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2017⁹. Tutte le verifiche dovranno essere riferite sia al TR diurno sia al TR notturno. Qualora le misure evidenziassero un potenziale superamento dei limiti normativi, dovranno essere individuati opportuni accorgimenti/dispositivi/interventi di mitigazione.
2. Il proponente al fine di minimizzare il deterioramento nel tempo delle emissioni di rumore e vibrazioni degli impianti e dei macchinari utilizzati, deve predisporre un apposito registro di manutenzione ordinaria e

⁷ All'art. 22 co. 3 lett. e) del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. è previsto che lo S.I.A. debba contenere *"il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio dell'impianto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio"*.

⁸ In merito ai contenuti specifici relativi al controllo dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi per le varie matrici ambientali durante l'esercizio dello stabilimento, si rimanda alle osservazioni riportate nella sezione relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale del presente parere e nella fattispecie relative al Piano di Monitoraggio e Controllo.

⁹ DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 - Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



straordinaria, su cui annotare tutte le manutenzioni e le verifiche periodiche eseguite su detti impianti e macchinari o parti di essi, finalizzate al controllo delle emissioni acustiche.

3. Tutti i macchinari adoperati e funzionanti all'aperto, anche in fase di cantiere, dovranno essere certificati con marchio CE di conformità ai livelli di emissione acustica di cui al D.Lgs. n. 262/2002¹⁰ in attuazione della Direttiva 2000/14/CE.

AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29-sexies D.Lgs. n. 152/2006)

Preliminarmente si chiede al proponente di provvedere alla redazione di un apposito elaborato relativo alle “*Schede Tecniche AIA*” redatto secondo quanto previsto dal format ufficiale di cui alla D.G.R. Puglia n. 1388/2006.

Si rappresenta, altresì, che a integrazione del presente parere la scrivente Agenzia produrrà le proprie osservazioni in materia di **emissioni in atmosfera** con apposita e separata comunicazione.

Elaborato DTG_004 – “Relazione Tecnica AIA” rev.1 di Giugno 2024

Riguardo alla relazione tecnica redatta dal proponente secondo quanto previsto dall'art. 29-ter comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. si osserva quanto segue:

1. al § 2 “Descrizione dell'installazione e delle sue attività” il proponente dichiara che “l'impianto sarà in grado di trattare circa 40.000 ton/anno di FORSU...omissis...”. Atteso che, al § 2.1.1 “Ricezione rifiuti in ingresso” è riportato che “I rifiuti in ingresso all'impianto per l'alimentazione del processo di trattamento, per un totale di 40.000 t/anno” e che secondo quanto indicato nella tabella riepilogativa del medesimo paragrafo essi sono rappresentati dai seguenti EER: 200108, 200302, 020103, 020203, 020304, 020501, 020601 e 020704, si chiede al proponente se il quantitativo dichiarato di rifiuti in ingresso sia riferito alla sola FORSU o alla totalità dei rifiuti che saranno trattati nell'impianto ossia FORSU e rifiuti speciali.
2. Con riferimento a quanto riportato al § 2.1.2 “Pretrattamenti” si chiede al proponente:
 - a) di descrivere in maniera dettagliata le modalità di accesso dei mezzi all'interno del capannone ove è situata la “Fossa stoccaggio” ossia se tale accesso sia dotato di uno o più (nel caso di doppio portone) sistemi di apertura e chiusura ad impacchettamento rapido o altri sistemi che il proponente intende installare;
 - b) di chiarire se le fasi di processo connesse alla “premix tank”, ai n. 2 dissabbiatori con annesso cassone scarrabile di raccolta dei materiali inerti, alla “service tank” di raccolta del refluo dissabbiato e al processo di triturazione prima dell'invio ai digestori siano confinate con captazione e convogliamento delle possibili emissioni odorigene a idoneo sistema di abbattimento.
3. Al § 2.2 “Digestione anaerobica” il proponente riporta che “Dal processo di digestione attuato nei digestori si otterranno i seguenti prodotti:
 - il biogas, che sarà stoccato per quota parte nella parte superiore dei digestori, progettata ad hoc per tale scopo, collegata tramite apposita pipeline con il gasometro. L'accumulo del biogas avverrà all'interno del gasometro posto a copertura della vasca [240], “vasca finale”, per circa 3500m³;
 - il digestato, che mediante la stazione di pompaggio centrale [060] sarà rilanciato alla stazione di separazione solido-liquido dove subirà il trattamento di separazione della frazione liquida da quella solida. La frazione liquida ottenuta potrà essere rilanciata per quota parte alla sezione di pretrattamenti (circa 292 m³/giorno), mentre la restante parte sarà inviata alla “vasca finale” [240] dove sarà accumulata in deposito temporaneo, avente capacità di circa 2.500 m³, per essere smaltita/recuperata presso impianto terzo. La frazione solida (contenuto secco circa al 30%) sarà

¹⁰ DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n. 262 - Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.



accumulata indeposito temporaneo nella apposita area [230] ad essa dedicata all'interno delcapannone".

Alla luce di quanto sopra riportato, anche in ossequio ai principi di cui all'art. 179 del TUA, si chiede al proponente di chiarire il destino della frazione solida che sarà accumulata in regime di deposito temporaneo (EER 19.06.04).

4. Relativamente a quanto riportato ai **§§2.2.1 "Stazione di separazione solido liquido del digestato"** e **2.2.2 "Vasca finale"**, si chiede al proponente di chiarire se il processo di separazione solido liquido del digestato prodotto dalla digestione anaerobica (1° e 2° stadio di separazione) e lo stoccaggio della frazione liquida e solida ottenuta, avvengano in luogo confinato con captazione e convogliamento delle possibili emissioni odorigene a idoneo sistema di abbattimento.
5. Con riferimento a quanto riportato nel **§ 2.3.6 "Torcia di emergenza"** si rammenta al proponente che il sistema di termodistruzione del biogas di cui trattasi dovrà garantire che tale processo avvenga ad una temperatura > 850 °C, ad una concentrazione di ossigeno (O₂) > 3% in volume e tempo di ritenzione maggiore o uguale a 0,3 secondi. Si chiede al proponente se, per il citato impianto di termodistruzione del biogas, sia previsto l'installazione di un sistema di allarme utile a segnalare l'attivazione della torcia al personale tecnico addetto alla manutenzione in maniera tale da consentire la risoluzione dei possibili guasti/anomalie nel più breve tempo possibile.
6. Al **§ 2.4 "Cogenerazione"** è riportato che *"al fine di sopperire, almeno in parte, alle richieste energivore dell'impianto, sia in termini di energia elettrica che termica, l'impianto sarà dotato di cogeneratore ...omissis... alimentato con gas metano prelevato dalla rete, con potenza elettrica lorda pari a Pe=635 kW_e e potenza termica pari a 723 kW_t"* e che *"al fine di sopperire ad eventuali fermo macchina del "cogeneratore", è prevista l'installazione di una caldaia ...omissis... alimentata a metano di rete dotata di potenza termica nominale pari a 650 kW_{th}"*.

Si chiede al proponente se con riferimento all'esercizio dell'impianto di cogenerazione, sia stata tecnicamente valutata la possibilità di alimentare il suddetto impianto con il biogas generato dalla digestione anaerobica dei rifiuti, in caso di indisponibilità dell'impianto di *Upgrading*.

Tutto quanto sopra rappresentato al fine di rendere minima l'attività di smaltimento del biogas mediante incenerimento al suolo.

7. Al **§ 3 "Descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell'energia usate e prodotte dall'installazione"**, in merito ai rifiuti prodotti, è riportato che *"il tempo massimo di permanenza dei rifiuti prodotti all'interno dell'impianto sarà limitato ai tempi necessari richiesti dai trattamenti e, comunque, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 183 co. 1 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 185-bis co. 2 b) con riferimento ai quantitativi previsti"*.

Alla luce di quanto sopra riportato, si chiede al proponente di definire il regime di gestione dei rifiuti prodotti. In particolare, laddove optasse per il regime del deposito temporaneo [artt. 183-c. 1 lett. bb) e 185-bis del T.U.A.] che ha carattere di deroga alla norma ordinaria, il Proponente dovrà specificare il criterio scelto (alternativo tra il quantitativo ed il temporale) e rispettarne perentoriamente le condizioni imposte dall'art. 185-bis del T.U.A.; deve essere altresì previsto che, qualora il proponente intendesse modificare in futuro il criterio adottato, dovrà darne preventiva comunicazione all'Autorità Competente ed al Dipartimento ARPA di Lecce, riportando altresì in sede di Relazione annuale sull'attuazione del PMC l'informazione sul criterio adottato nell'anno di riferimento.

8. Al **§ 4 "Descrizione delle fonti di emissione installazione"** il proponente riporta che *"non è previsto il trattamento e lo scarico di acque reflue industriali poiché le stesse saranno accumulate in deposito temporaneo nella vasca ...omissis... per essere conferite ad impianti terzi autorizzati per il relativo smaltimento"*.

In merito a quanto sopra riportato, si chiede al proponente di chiarire dettagliatamente quali siano le acque reflue industriali che saranno prodotte a seguito dell'esercizio dell'istallazione e inviate a smaltimento,

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



atteso che, come al **§ 2.5.1** della “Relazione tecnica AIA”, è riportato che “*lo spurgo dell’acqua di lavaggio impiegata negli scrubber sarà raccolto in un apposito serbatoio in vetroresina incorporato nel corpo della torre dello scrubber e reimpiegato, mediante rilancio alla premix tank, nel ciclo di trattamento*”.

9. Con riferimento al **§ 4.1** “Torcia – Emissioni convogliate” ove è riportato che “*la torcia costituisce presidio emergenziale dedicato alla gestione del biogas, mediante combustione, nei seguenti casi estranei alle ordinarie condizioni di esercizio dell’impianto: transitorio per l’avvio dell’impianto e relativa messa a regime; eccesso di pressione nelle linea biogas; malfunzionamenti o blocchi del sistema di trattamento e raffinazione del biogas; black-out dell’impianto*”, si chiede al proponente di definire il livello di pressione massima di biogas superato il quale avviene l’attivazione della torcia, e se nella fattispecie, l’impianto di upgrading sia stato dimensionato tenuto conto della produzione di biogas che sarà generata dal processo di digestione anaerobica e al fine di minimizzare il verificarsi di situazioni di eccesso di pressione e l’invio a smaltimento del biogas mediante incenerimento a terra.

10. In merito ai contenuti del **§ 4.6** “Acque meteoriche – Scarico al suolo mediante subirrigazione” si chiede al proponente di correggere il refuso riportato nella tabella del suddetto § precisando che le acque di seconda pioggia, come da Regolamento Regionale n. 26/2013 (art. 10 co. 4) devono essere sottoposte prima del loro versamento, ad un trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione.

Atteso che, come riportato nella citata tabella della relazione tecnica, il proponente intende utilizzare per il trattamento delle acque di prima pioggia la stessa tipologia di trattamento utilizzata per le acque dilavanti successive a quelle di prima pioggia, si rammenta allo stesso che tale trattamento dovrà risultare appropriato allo scarico in sub-irrigazione nel rispetto dei limiti di emissione previsti dalla Tab. 4 dell’Allegato V alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

11. Con riferimento all’analisi dei vincoli che il proponente ha riportato al **§ 5.1** “Analisi Vincolistica” si prende atto di quanto riportato dal proponente:

- l’area non è interessata da alcun Bene Paesaggistico o Ulteriore Contesto Paesaggistico (**P.P.T.R.**);
- l’area di progetto non è interessata da perimetrazioni ricadenti nel Piano di Assetto Idrogeologico(**PAI**);
- l’installazione non prevede emungimento di acqua dal sottosuolo, pertanto non vi sarà alcuna interferenza con i regimi di salvaguardia e tutela di cui alle **NTA** del **PTA**;
- dall’analisi delle cartografie tematiche è risultato che le aree dell’installazione proposta non interferiscono con perimetrazioni **SIC (ZSC) / ZPS, IBA** o di **parchi e riserve di carattere nazionale o regionale**;
- l’area dell’installazione non è interessato da alcun vincolo relativo alle **Aree Protette** o ai siti della **Rete Natura 2000**.

12. Per quanto concerne le “*emissioni fuggitive*”, al **§ 6.1.4** il proponente dichiara che “*data l’entità di tali emissioni e la relativa saltuarietà. Le stesse sono da considerarsi non significative e quindi tali da non indurre effetti significativi sull’ambiente*”.

Si evidenzia che tutti i componenti (ad es. valvole, flange, compressori, fine linea etc.), le linee di trasporto dei fluidi gassosi e relativi impianti di produzione (ad es. linea di distribuzione biogas, linea di distribuzione biometano, Impianto di purificazione, liquefazione e stoccaggio biometano, etc.) rappresentano a tutti gli effetti delle potenziali sorgenti di emissioni fuggitive.

In merito a quanto sopra riportato, si chiede al proponente, in ossequio anche a quanto previsto dalla BAT 14 lett. h) di prevedere un apposito piano di rilevazione e riparazione delle possibili perdite (cfr. sezione relativa all’attuazione delle BAT del presente parere).

Elaborato DTG_005 – “Relazione di Riferimento” rev. di Novembre 2023



In attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del D.M. n. 95/2019, il proponente ha provveduto a verificare la sussistenza dell'obbligo di presentare, nell'ambito del procedimento amministrativo di cui trattasi, la relazione di riferimento applicando la procedura riportata in Allegato n. 1 al medesimo decreto.

A seguito di tale analisi il proponente dichiara che le sostanze impiegate in impianto, non appartengono a quelle della Tab. 1 dell'Allegato 1 al D.M. n. 95/2019, che il biometano prodotto sarà immesso in rete e non sono previsti stoccaggi e che di conseguenza *“risulta non dovuta la presentazione a corredo della documentazione per l'emissione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della Relazione di Riferimento di cui all'art. 29-ter co.1 lett. m) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.”*.

Elaborato DTG_15 – “Piano di Monitoraggio e Controllo” rev.1 di Aprile 2024

Il proponente, con riferimento a procedimento amministrativo riportato in oggetto, ha trasmesso la revisione di Aprile 2024 del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Con riferimento anche alle *“Istruzioni per l'elaborazione di pareri su PMC di AIA Regionale e Provinciale”* approvate dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 1978/2023, si osserva quanto segue:

13. al **§ 1.1 “Riferimenti Normativi”** il proponente dichiara che indicherà con l'acronimo *“O.S.”* l'*“operazione di recupero di cui all'Allegato B della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e smi”*.

Si chiede al proponente di correggere tale dicitura poiché l'allegato B alla Parte IV del T.U.A. e riferito alle *“Operazioni di smaltimento”*.

14. Con riferimento a quanto riportato al **§ 1.2 “Criteri generali per il monitoraggio e comunicazione dei risultati”**, ferme restando le valutazioni di codesta A.C., si chiede al proponente di integrare i contenuti del citato paragrafo con la seguente proposta di prescrizione: *“I risultati dei controlli eseguiti, completi di apposita descrizione/commento e rappresentazione grafica, laddove pertinente, dovranno essere trasmessi annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (o entro il diverso termine all'uopo stabilito dall'A.C.), alla Provincia di Lecce, al Comune e alla ASL di competenza, nonché al Dipartimento ARPA di Lecce”*.

Si richiama altresì la necessità di riportare nel reporting, quali contenuti minimi, i seguenti dati, laddove pertinenti:

- quantità di materie prime, ausiliarie ed intermedie (diverse dai rifiuti) utilizzate;
- quantità di combustibili utilizzati;
- consumi idrici (distinguendo tra risorsa convenzionale e risorsa idrica recuperata e riutilizzata);
- consumi energetici;
- tabella riassuntiva dei consumi specifici;
- quantità e tipologia dei singoli prodotti ed *End of Waste* ottenuti (totale prodotto, totale in uscita e quota in giacenza; utilizzatori finali);
- indicatori di performance ambientale;
- tabella riassuntiva dei fattori di emissione;
- emissioni convogliate in atmosfera (convogliate, odorigene, ecc.): risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica;
- sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni ordinarie/straordinarie effettuate;
- scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, allegando i certificati di analisi e relativi verbali di campionamento, e volumi scaricati;
- risultati dei rilievi fonometrici effettuati e degli eventuali interventi per la riduzione dell'impatto acustico;
- acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, allegando i certificati di analisi e relativi verbali di campionamento. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrate;
- tabella di sintesi delle eventuali violazioni AIA rilevate e comunicate all'Autorità Competente e all'Ente di controllo, riportante gli estremi delle comunicazioni prodotte per effetto di ciascuna violazione;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce
Servizio Territoriale
Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



- tabella riepilogativa degli eventi incidentali verificatisi nell'annualità di riferimento;
- tabelle riepilogative dei rifiuti conferiti e trattati dall'impianto (con specifica dei soggetti produttori/conferitori);
- tabelle riepilogative dei rifiuti prodotti/in uscita nell'annualità di riferimento, in cui i quantitativi siano riferiti ai singoli codici EER;
- sintesi degli esiti dei controlli inerenti alle giacenze e dello stato manutentivo/strutturale delle aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, delle aree di trattamento nonché delle aree di stoccaggio e/o deposito temporaneo dei rifiuti prodotti;
- tabelle riepilogative dei quantitativi degli eventuali sottoprodotti generati;
- sintesi dei controlli (trimestrali) condotti sulle aree di deposito dei sottoprodotti generati;
- tabelle riepilogative dei quantitativi dei Prodotti e dei materiali EoW generati;
- sintesi degli esiti dei controlli (trimestrali) eseguiti sulle aree di deposito dei materiali EoW generati.

15. Al § 1.3 **"Gestione dell'incertezza di misura"** il proponente riporta che *"ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti con metodi normati e/o ufficiali riporteranno l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione, così come descritta e riportata nel metodo stesso. Qualora l'incertezza non venisse indicata, si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura"*.

Ferme restando le valutazioni di codesta A.C., si ritiene che, al fine di una corretta valutazione del rispetto dei limiti applicabili, nei certificati analitici firmati da chimico abilitato, dovranno sempre essere riportate le informazioni circa l'incertezza di misura che dovrà essere opportunamente stimata¹¹ e che gli stessi dovranno rispettare i requisiti dettagliati nella nota del Consiglio Nazionale dei Chimici n. 57/12/cnc/fta del 27/01/2012 e ss.mm.ii..

16. Il § 2.1 **"Gestione dei flussi di rifiuti in ingresso"** del PMC dovrà essere integrato:

- a) con le informazioni sugli adempimenti inerenti al registro cronologico di carico e scarico (artt. 188- bis e 190 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), ai Formulari (art. 193 del T.U.A.) ed alla dichiarazione annuale MUD (v. art. 189 del T.U.A.);
- b) con il controllo del rispetto dei quantitativi richiesti in autorizzazione; la verifica della tempistica di stoccaggio e trattamento; la tracciabilità delle operazioni di miscelazione dei rifiuti in ingresso nell'ambito della fase di pretrattamento; ogni altra informazione necessaria a rendere auto consistente la trattazione sulle modalità di gestione e controllo dei rifiuti in ingresso contenuta nell'elaborato;
- c) con la previsione del controllo mensile delle aree di stoccaggio R13 dei rifiuti in ingresso, in termini sia di monitoraggio delle quantità e tipologie in giacenza, sia di verifica delle aree deputate (idoneità dei contenitori, modalità/condizioni del deposito, presenza della cartellonistica, delle etichettature e dei presidi di sicurezza e antincendio) nonché della loro idoneità strutturale e del relativo stato manutentivo. I verbali di tali controlli/ispezioni, debitamente sottoscritti dal personale addetto e riportanti gli esiti e le eventuali azioni correttive/interventi necessari, dovranno essere conservati per 3 anni e gli esiti descritti nel reporting annuale;
- d) con il richiamo, relativamente alla **"Caratterizzazione chimica"** di tutte le tipologie di rifiuti conferibili all'installazione, oltre che della norma UNI EN 14899:2005 anche il rispetto dei criteri, procedure, metodi e standard di cui alle norme UNI EN 10802:2013 e 15002:2015. A riguardo dovrà inoltre essere recepita la seguente prescrizione agenziale: "...la classificazione dei rifiuti sarà eseguita in conformità alle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio SNPA n. 105 del 18 maggio 2021, approvate con Decreto direttoriale MITE n. 47 del 09/08/2021...". Per completezza di informazione si segnala altresì che, con Circolare MiTE n. 12818 del 17/10/2022, sono stati forniti chiarimenti sull'applicazione delle citate Linee Guida. Sempre relativamente alla caratterizzazione

11 Es. CEI UNI 70098-3:2016.



chimica delle varie tipologie di rifiuti in ingresso, si esprime accordo a quanto previsto dal proponente, ossia di garantire la seguente frequenza minima per le analisi di classificazione e caratterizzazione chimico-fisica di base dei rifiuti, laddove necessarie:

- annuale per i rifiuti generati regolarmente (quindi derivanti da un ciclo produttivo continuo ed omogeneo), oltre che al primo conferimento e in occasione di variazioni del processo produttivo in grado di influire sulla qualità dei rifiuti. In caso di rifiuti regolarmente generati dotati di voce specchio, in aggiunta alle frequenze già illustrate, si dovrà procedere alla rideterminazione trimestrale dei soli “*parametri critici*” individuati dal produttore;
 - per lotti di produzione in caso di rifiuti non regolarmente generati.A riguardo si invita il Proponente a definire l’entità di detti lotti.
- e) Indicando i quantitativi di rifiuti conferiti giornalmente in ingresso, al fine di controllare il rispetto delle quantità autorizzate, all’uopo si chiede di inserire nel PMC il seguente modello di registrazione.

Quantificazione giornaliera dei rifiuti in ingresso

EER	Descrizione	Fase di destinazione	Operazione R/D	Modalità di controllo del peso	Quantità [tonn]	Modalità registraz. controlli

- f) Indicando i criteri di accettabilità dei rifiuti in ingresso come riportato nella tabella che segue.

Attività	Modalità di controllo	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione
Verifica quantità	Pesatura		
Verifica documentale	Verifica EER, FIR, autorizzazione trasportatore, stato fisico, provenienza, presenza di certificato analitico e omologa se richiesta		
Controllo visivo	Verifica della conformità del carico al formulario		
Verifica tecnica di conformità	Verifica (visiva e/o valutazione omologa) della rispondenza alla classificazione del produttore ai requisiti specifici delle BAT o della normativa di riferimento per il trattamento		
Analisi di controllo	Predisposizione di campionamento e analisi a campione sui rifiuti in ingresso allo scopo di verificare i requisiti di accettabilità		

- g) Con riferimento al **controllo radiometrico dei rifiuti/materiali in ingresso** all’installazione mediante apposito portale installato nel varco di accesso agli impianti, il PMC dovrà prevedere, che il Gestore indichi, nel report annuale, un riepilogo dei controlli eseguiti corredato di relative evidenze documentali. A tal fine si riporta la seguente tabella a cui è possibile fare riferimento al fine di uniformare le modalità di trasmissione dei dati.

Denominazione	Modalità stoccaggio	Strumentazione usata	Data controllo	Anomalia registrata

Ai fini dell’espressione del parere è opportuno far riferimento alla D.G.R. Puglia n. 1096/12, alla LG SNPA 2012 e smi ed ai recenti aggiornamenti normativi di cui al D.Lgs. 101/2020 e s.m.i.. Il portale radiometrico dovrà essere soggetto alle attività di taratura e manutenzione previste dalla norma UNI 10897:2016 (Carichi di rottami metallici - Rilevazione di radionuclidi con misure X e gamma). Infine sempre con riferimento alla controllo radiometrico dei rifiuti/materiali in ingresso allo stabilimento si



rimanda anche alle osservazioni/richieste di integrazione riportate nel **parere ARPA Puglia prot. n. 64718 del 02/09/2024** in allegato.

17. Il § 2.2 “*Gestione dei flussi di rifiuti in uscita*” del PMC dovrà essere integrato:

- a) prevedendo una specifica modalità di controllo. All’uopo si prescrive che il Proponente provveda alla caratterizzazione chimico-fisica e alla classificazione dei rifiuti prodotti con la seguente frequenza minima, indipendentemente dal tipo di operazione ed impianto di destino:
 - annuale per i rifiuti generati regolarmente (quindi derivanti da un ciclo produttivo continuo ed omogeneo), oltre che al primo conferimento presso un determinato destinatario e in occasione di variazioni del processo produttivo in grado di influire sulla qualità/sulle caratteristiche dei rifiuti, ed in aggiunta ad eventuali diverse frequenze di omologa concordate con gli impianti destinatari; in caso di rifiuti regolarmente generati dotati di voce specchio, in aggiunta alle frequenze già illustrate, si dovrà procedere alla rideterminazione trimestrale dei soli “*parametri critici*” individuati dal Produttore;
 - per lotti di produzione in caso di rifiuti non regolarmente generati;
- b) si rammenta che: per i rifiuti prodotti destinati allo smaltimento in discarica, dovrà sempre essere verificata l’ammissibilità ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 36/03 e ss.mm.ii. e garantito il rispetto di quanto previsto per la caratterizzazione di base dall’art. 7-bis e dall’Allegato 5 del D.Lgs. n. 36/2003 (nel testo aggiornato dal D.Lgs. n. 121/2020); per i rifiuti prodotti destinati ad impianti terzi di recupero in procedura semplificata dovrà essere garantita anche l’esecuzione dei controlli analitici previsti dal DM 05/02/1998 e ss.mm.ii..
Ai fini della classificazione dei rifiuti prodotti dall’impianto, come già riportato per quelli in ingresso, si dovrà fare riferimento alle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio SNPA n. 105 del 18 maggio 2021, approvate con Decreto Direttoriale MiTE n. 47 del 9 agosto 2021, rammentando che i parametri da ricercarsi devono essere correlati al processo produttivo che genera il rifiuto ed alle sostanze pericolose utilizzate; si richiamano nuovamente all’uopo i chiarimenti recati dalla Circolare MiTE n. 12818 del 17/10/2022. Ai certificati analitici dovrà sempre essere allegato il verbale di campionamento e tutta la documentazione tecnica utilizzata ai fini della classificazione dei rifiuti. A tal fine si prescrive che i certificati analitici dovranno rispettare i requisiti dettagliati nella nota del Consiglio Nazionale dei Chimici n. 57/12/cnc/fta del 27/01/2012 e ss.mm.ii.;
- c) mediante la previsione di una frequenza definita di registrazione dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti prodotti, che dovrà essere allineata a quanto previsto dalla normativa vigente per le annotazioni sul registro cronologico di carico e scarico (artt. 188-bis e 190 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). Nel PMC dovranno inoltre essere richiamati gli altri obblighi inerenti alla contabilità dei rifiuti, quali ad es. i Formulari (art. 193 del T.U.A.), dichiarazione annuale MUD (v. art. 189 del T.U.A.);
- d) definendo il regime di gestione dei rifiuti prodotti. In particolare, laddove optasse per il regime del deposito temporaneo [artt. 183-c. 1 lett. bb) e 185-bis del T.U.A] che ha carattere di deroga alla norma ordinaria, il Proponente dovrà specificare il criterio scelto (alternativo tra il quantitativo ed il temporale) e rispettarne perentoriamente le condizioni imposte dall’art. 185-bis del T.U.A.; deve essere altresì previsto che, qualora il proponente intendesse modificare in futuro il criterio adottato, dovrà darne preventiva comunicazione all’Autorità Competente ed al Dipartimento ARPA di Lecce, riportando altresì in sede di Relazione annuale sull’attuazione del PMC l’informazione sul criterio adottato nell’anno di riferimento. Si chiede pertanto di integrare il PMC con le informazioni mancanti e di popolare la tabella che segue, la quale dovrà essere compilata anche in sede di Reporting annuale e/o ad ogni variazione delle aree di stoccaggio comunicata alle Autorità allegando la relativa planimetria.



Identificativo area di stoccaggio	Coordinate/ubicazione	Codici EER presenti	Stato fisico rifiuto	Fase di provenienza	Modalità di stoccaggio	Caratteristiche area	Modalità registrazione

- e) Per quanto concerne “*le modalità di gestione e controllo dei depositi temporanei*”¹², ferme restando le valutazioni di codesta A.C., si invita il proponente a modificare quanto riportato nel PMC prevedendo il monitoraggio mensile delle giacenze, inteso sia come controllo delle quantità e tipologie di rifiuti prodotti, sia in termini di verifica delle aree deputate (idoneità dei contenitori, modalità/condizioni del deposito, presenza della cartellonistica, delle etichettature e dei presidi di sicurezza e antincendio) nonché della loro idoneità strutturale e del relativo stato manutentivo. I verbali di tali controlli/ispezioni, debitamente sottoscritti dal personale addetto e riportanti gli esiti e le eventuali azioni correttive/interventi necessari, dovranno essere conservati per 3 anni e gli esiti descritti nel reporting annuale.
18. In merito a quanto riportato al **§ 3.4.1 “Consumo risorse idriche”** il PMC deve prevedere che il Gestore comunichi annualmente, in occasione della predisposizione del report annuale sugli esiti del PMC, le informazioni relative ai quantitativi di acqua consumata e riutilizzata. A tal fine si riporta la seguente tabella a cui è possibile fare riferimento al fine di uniformare le modalità di trasmissione dei dati.

Fonte	Punto di prelievo	Fase di utilizzo e punto di misura	Utilizzo (sanitario, industriale, ecc.)	Metodo misura e frequenza	Consumo [m³]	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

La tabella seguente è finalizzata ad evidenziare il quantitativo e la percentuale di acqua recuperata (ad es. recupero acque depurate, acque meteoriche).

Fonte Acqua recuperata	Percentuale di acqua recuperata	Punto di prelievo	Fase di utilizzo e punto di misura	Utilizzo (sanitario, industriale, ecc)	Metodo misura e frequenza	Consumo [m³]	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Acque depurate, acque meteoriche							

19. Con riferimento a quanto riportato al **§ 4.1 “Acque reflue prodotte dall’impianto”** si prende atto che per lo stabilimento di cui trattasi “*il sistema di gestione delle acque reflue è tale da massimizzarne il riutilizzo all’interno del processo produttivo dell’impianto, riducendone così al minimo il quantitativo da inviare a smaltimento*” e che “*non è previsto il trattamento e lo scarico di acque reflue industriali, poiché le stesse saranno accumulate in deposito temporaneo nella vasca ...omissis... per essere conferite ad impianti terzi autorizzati per il relativo smaltimento*”.
20. In merito ai contenuti del **§ 4.1.1 “Acque meteoriche”** si chiede al proponente di correggere il refuso riportato nella tabella del suddetto § precisando che le acque di seconda pioggia, come da Regolamento Regionale n. 26/2013 (art. 10 co. 4) devono essere sottoposte prima del loro versamento, ad un trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione.
- Atteso che, come riportato nella citata tabella della relazione tecnica, il proponente intende utilizzare per il trattamento delle acque di prima pioggia la stessa tipologia di trattamento utilizzata per le acque dilavanti successive a quelle di prima pioggia, si rammenta allo stesso che tale trattamento dovrà risultare appropriato allo scarico in sub-irrigazione nel rispetto dei limiti di emissione previsti dalla Tab. 4 dell’Allegato V alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

¹² cfr. pag. 12 di 51 del PMC rev. 1 di Aprile 2024.



Si chiede al Proponente di prevedere una tabella con indicazione di tutti i punti di emissione/scarico (v. quella che segue denominata “Scarichi dell’insediamento”), le relative coordinate, i punti di controllo, le informazioni sull’accesso al punto di prelievo, la frequenza di misura e le modalità di registrazione, ecc.. Inoltre, per ciascun punto di emissione è necessario prevedere una tabella (v. quella che segue denominata “Emissioni in acqua – inquinanti monitorati”) che riporti la sigla identificativa, i parametri monitorati, i valori limiti di riferimento, i metodi analitici, la frequenza e la modalità di registrazione. In riferimento ai metodi di analisi, si precisa che, in ossequio alla BAT 7 della Decisione 2018/1147/UE, dovranno essere, perentoriamente, utilizzate le norme EN disponibili, laddove non disponibili, in ordine gerarchico, dovranno essere utilizzate le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.

Tabella – Scarichi dell’insediamento							
Sigla punto di emissione	Tipologia di scarico	Recapito	Coordinate	Misure da effettuare	Frequenza	Presenza di autocampionatore	Modalità di registrazione e trasmissione
				Portata, pH, Temperatura		(SI/NO)	

Tabella– Emissioni in acqua - inquinanti monitorati					
Sigla punto di emissione	Parametro	VL	Metodo	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
	BAT AEL	BAT AEL	BAT AEL	La BAT consiste nel monitorare le emissioni in acqua conformemente alle norme EN, quanto meno alla frequenza minima ivi indicata.	

Relativamente a ciascun impianto di trattamento previsto in progetto, si chiede al proponente di riportare nel PMC, una tabella relativa ai controlli necessari alla conduzione, in ossequio alla tabella “Sistemi di depurazione” che segue, e un’altra relativa agli interventi di manutenzione previsti, secondo i manuali di uso e manutenzione della ditta costruttrice, in ossequio alla tabella “Impianti di trattamento” sotto riportata.

Tabella – Sistemi di depurazione				
Sistema di trattamento	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Definire sezione di Impianto di depurazione	Pozzetto di controllo monte e valle	Verifica efficienza di abbattimento mediante controllo analitico degli inquinanti monitorati		
		Definire controllo parametri di processo per verifica corretto funzionamento		

Tabella – Impianti di trattamento			
Impianto	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione
	<ul style="list-style-type: none">Controlli e verifiche di carattere idraulicoControllo della funzionalità delle apparecchiature meccanicheControllo funzionalità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Mensile o secondo il manuale d'uso e manutenzione	

21. Con riferimento alle matrici “Suolo” e “Acque sotterranee” si rappresenta preliminarmente che la documentazione prodotta dal proponente e resa disponibile da codesta A.C., risulta carente di

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce
Servizio Territoriale
Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



documentazione geologica e idrogeologica (prodotta da tecnico abilitato e regolarmente iscritto all'Albo professionale) utile a descrivere compiutamente le interazioni tra l'impianto in progetto e l'ambiente fisico con cui questo interagirà in relazione all'accidentale rilascio nell'ambiente di sostanze indesiderate.

Alla luce di quanto sopra riportato, per quanto concerne i contenuti del **§ 4.1.2 "Suolo"**, oltre ai controlli trimestrali e alla tenuta del relativo registro che il proponente intende implementare, in linea con quanto disciplinato dall'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/06, si chiede di integrare il citato paragrafo con una proposta di monitoraggio della matrice suolo che individui un numero minimo di punti di indagine per i quali dovranno essere specificate: le coordinate, la frequenza di monitoraggio, la strategia e la modalità di campionamento, il profilo analitico e i valori limite di riferimento (CSC di cui alla colonna A o B della Tabella 1, Allegato 5 alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) a seconda della destinazione urbanistica attuale dell'area in cui il punto individuato ricade. Attesa la presenza di uno scarico su suolo, in linea con quanto definito dalla LG SNPA n. 48/2023 "*Linee guida per lo sviluppo del piano di monitoraggio e controllo. Revisione 2022*", all'autorità competente si suggerisce di prescrivere il campionamento del suolo in corrispondenza delle aree interessate allo scarico, con frequenza almeno quinquennale.

In merito alla matrice "**Acque sotterranee**" si premette che nel PMC rev. 1 di Aprile 2024 è assente un paragrafo dedicato alla trattazione della suddetta matrice (cfr. art. 29-sexies, D.Lgs. 152/06).

Come anche riportato nel presente parere, nella parte introduttiva dell'analisi dei vincoli riportata nel S.I.A. lo stesso proponente, sulla base delle carte tematiche elaborate su scala regionale a corredo del Piano Regionale di Tutela delle Acque, dichiara che *"il sito non è interessato dalla presenza di falda superficiale"* e che è *"presente la falda profonda, nel complesso calcareo, calcareo-dolomitico cretaceo, mediamente permeabile che circola a pelo libero con soggiacenza di circa 80,00 m dal piano di calpestio"*.

Tutto quanto sopra premesso, si ritiene che tali asserzioni debbano essere supportate da un adeguato modello che rappresenti il locale assetto geologico/idrogeologico ricostruito su una appropriata base di dati sito-specifici (stratigrafia, giacitura, permeabilità, spessore degli eventuali acquiferi e quanto possa risultare utile a una compiuta modellazione dell'area). In linea di massima, il piano di monitoraggio dovrebbe essere progettato a seguito di idonea conoscenza dell'area a livello di sito; i fori di monitoraggio, attrezzati a piezometro e (soprattutto quelli di valle) adibiti alla sola osservazione delle acque sotterranee, dovrebbero essere situati a distanza adeguata rispetto all'installazione, attestati a profondità opportune tali da garantire la rappresentatività del campione da essi prodotto e la confrontabilità dei dati evinti dal campionamento.

La posizione dei punti di osservazione dovrebbe assicurare la repentina individuazione di eventuali fenomeni di contaminazione causati dall'accidentale rilascio di sostanze indesiderate. La rete di monitoraggio dovrebbe attestarsi nel primo corpo idrico sotterraneo e ricomprendere tutte le informazioni tecniche relative ai piezometri (i.e. modalità di realizzazione, stratigrafia, profondità della perforazione, livello statico, spessore dell'acquifero attraversato, tipo di incamicatura, lunghezza del tratto fenestrato, uso del pozzo, capacità della pompa montata ecc.), nonché i dettagli sulle modalità di prelievo dei campioni (campionamento low flow, con portata < di 0,5 l/min). I punti di misura dovrebbero essere costantemente nella disponibilità del gestore del sito e dei soggetti preposti al controllo ambientale (per esempio, preferendo piezometri di proprietà a pozzi gestiti da terzi e adibiti ad altri usi), in quanto ciò potrebbe riverberarsi sui tempi e modalità di accesso e campionamento da parte degli organi di controllo in condizioni di urgenza. Si chiede di includere, nel set di parametri da registrare periodicamente, quello relativo alla soggiacenza della superficie freatica; ciò al fine di poter ricostruire le modalità di deflusso sotterraneo e loro evoluzione nel tempo.

Tutto quanto sopra premesso, si suggerisce all'A.C. di prescrivere l'elaborazione di un modello che rappresenti il locale assetto geologico/idrogeologico ricostruito su una appropriata base di dati sito-specifici (stratigrafia, giacitura, permeabilità, spessore degli eventuali acquiferi e quanto possa risultare utile a una compiuta modellazione dell'area) e conseguentemente una efficace proposta di monitoraggio delle acque sotterranee, progettata in ossequio alla normativa e alle linee guida (pubblicate in ambito SNPA) di settore.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



22. Per quanto concerne i contenuti del **§ 7 “Piano di gestione del rumore e delle vibrazioni”** si rimanda alle osservazioni/richieste di integrazione di cui al parere ARPA Puglia prot. n. 64718 del 02/09/2024 in allegato.
23. Al **§ 8 “Piano di gestione nel caso di incidenti”** il proponente ha provveduto a riportare solo in parte i contenuti della *“Istruzione operativa per l’elaborazione di pareri su PMC di AIA di competenza Regionale e Provinciale”* di cui alla D.G.R. Puglia n. 1978/2023.
- Alla luce di quanto sopra riportato, si chiede al proponente di integrare i contenuti del citato paragrafo del PMC seguendo pedissequamente le indicazioni e i contenuti riportati al § 5.2.9 *“Gestione Eventi Incidentali”* della citata istruzione operativa.
- Inoltre, si ritiene opportuno che nell’ambito delle procedure del Sistema di Gestione Ambientale, il Gestore individui tutti gli scenari incidentali significativi dal punto di vista ambientale e che trasmetta tutte le suddette informazioni, sintetizzate in forma tabellare, in appendice al Report Annuale.
- Inoltre, nel caso in cui gli eventi incidentali o i guasti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione in aria, il Gestore dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell’attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall’accaduto gli interventi adottati all’AC, al Comune, all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria competente per territorio, al Gestore del Servizio Idrico Integrato ed all’ARPA Puglia (Dipartimento competente per territorio).
24. Nel PMC rev. 1di Aprile 2024 è **assente un § relativo ai prodotti in uscita**. Nel PMC devono essere indicate le modalità di effettuazione e registrazione dei controlli previsti sui quantitativi di prodotti, sottoprodotti, end-of-waste in uscita. Nel PMC deve essere previsto che, nel report annuale, il Gestore comunichi le informazioni riportate nelle seguenti tabelle.

Tabella riepilogativa dei prodotti

Denominazione	Quantitativi prodotti	Quantitativi in uscita	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

Tabella riepilogativa sottoprodotti

Denominazione	Quantitativi prodotti	Quantitativi in uscita	Quantitativo complessivo in giacenza	Utilizzatore finale	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

Tabella riepilogativa End-of-Waste

denominazione	EER rifiuto in origine	Quantità prodotta	Quantità uscita	Quantità giacenza	Utilizzatore finale	Normativa di riferimento caratteristiche e tecniche	Rif. analisi di conformità a requisiti tecnici e ambientali; certificazione di qualità; classificazione CLP e registrazione REACH (se dovuta)	Frequenza dei controlli	Modalità di registrazione dei controlli
							Per ciascun lotto di EoW prodotto		

Per la trattazione specifica in merito alla produzione di EoW si rimanda al parere ARPA prot. n. 72378 del **03/10/2024** allegato al presente parere.

Si chiede di prevedere l’esecuzione di controlli trimestrali sull’area dedicata allo stoccaggio degli end of waste in uscita i cui esiti dovranno essere descritti nella Relazione annuale (cfr. punto 2)), come da schema esemplificativo proposto di seguito. I controlli dovranno includere la verifica della presenza della cartellonistica, etichettatura e dei presidi di sicurezza, nonché l’idoneità strutturale e impiantistica delle



aree adibite allo stoccaggio; inoltre dovrà essere verificato che i tempi e le modalità di stoccaggio siano tali da non inficiare le caratteristiche dei materiali ai fini del riutilizzo. I verbali di ispezione dovranno essere conservati per almeno 3 anni.

Tabella xx - controlli trimestrali su aree di stoccaggio end of waste in uscita

Identificativo area di stoccaggio	Coordinate/ ubicazione	Data del controllo	Tipologia materiale	Quantità presente (t o m3)	Controllo visivo su idoneità modalità di stoccaggio	Modalità registrazione

25. Infine dall’analisi del PMC trasmesso dal proponente, **emergono le seguenti, ulteriori, carenze:**
- a) **manca di un paragrafo dedicato all’arresto definitivo dell’impianto.** A tal riguardo, si invita il proponente ad integrare il PMC riportando che: “... All’atto della cessazione definitiva dell’attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l’impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l’esercizio. A tal fine il Gestore dovrà predisporre un Piano per individuare le misure adeguate affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso venga ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale (29-sexies, comma 9-quinquies, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.)”;
 - b) **assenza di un paragrafo dedicato al “Sistema di gestione ambientale”,** nel quale dovranno essere richiamate tutte le certificazioni ambientali che il proponente intende conseguire. Il Gestore dovrà altresì predisporre un piano di formazione del personale, relativamente agli aspetti ambientali ed alla gestione degli impianti che possono avere impatti sull’ambiente, che sia adeguatamente documentato con le registrazioni relative alle attività formative svolte. Detto piano dovrà prevedere l’esecuzione di audit (interni e/o esterni), i cui esiti e relative azioni intraprese dovranno essere riportati nel Report annuale. È opportuno che nell’ambito delle procedure del SGA, il Gestore individui tutti gli scenari incidentali significativi dal punto di vista ambientale e adotti un registro relativo alle comunicazioni in caso di violazione delle condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, che deve essere conservato presso l’installazione e messo a disposizione delle Autorità/Enti di controllo;
 - c) **manca di un paragrafo “Violazione delle condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)”**, in cui sia data evidenza che, in caso di violazione delle prescrizioni AIA, il Gestore dovrà inviare a mezzo PEC - all’Autorità Competente, al Comune interessato e al Dipartimento ARPA di Lecce – immediata comunicazione della violazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità. Tale comunicazione dovrà contenere:
 - la descrizione della violazione delle condizioni dell’AIA;
 - le matrici ambientali coinvolte;
 - l’elenco delle sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento (CE) 1907/06);
 - la durata;
 - le misure di emergenza adottate;
 - i dati e le informazioni disponibili per valutare le conseguenze della violazione.
 - Al termine dell’evento incidentale, il Gestore dovrà integrare la precedente comunicazione anche avvalendosi delle procedure del proprio Sistema di Gestione Ambientale, con:
 - l’analisi delle cause;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce
Servizio Territoriale
Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



- le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si ripeta;
- la verifica dell'efficacia delle suddette misure (ove possibile).

Il PMC dovrà prevedere che, nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale, il Gestore adotti un registro delle suddette comunicazioni che deve essere conservato presso l'installazione e messo a disposizione dell'ARPA Puglia.

Infine, il PMC dovrà indicare che all'interno del report annuale sia inserita una tabella di sintesi delle eventuali violazioni rilevate e trasmesse all'Autorità Competente assieme all'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascuna violazione;

- d) **assenza di un paragrafo dedicato alla "Assoggettabilità alla normativa Seveso (D. Lgs. 105/2015)".** Si chiede di inserire nel PMC un paragrafo specifico in materia di rischio di incidente rilevante, in cui venga definita l'assoggettabilità o meno, in virtù dei quantitativi massimi detenibili di sostanze pericolose e delle regole indicate alla nota n. 4 dell'Allegato 1 del D. Lgs. 105/2015, ovvero l'eventuale esclusione dello stabilimento dalla "Normativa Seveso".

Elaborato DTG_017 – "Conclusioni sulle BAT" rev. di Novembre 2023

Riguardo all'elaborato sull'implementazione delle BAT di cui alla Decisione 2018/1147/UE si osserva quanto segue:

26. Con riferimento alla **BAT 8** si chiede al proponente di completare il quadro dei monitoraggi previsti alle emissioni convogliate, integrandolo con i punti di emissione convogliata afferenti alla caldaia da 700 kW_t e al cogeneratore da 772 kW_t.
27. In merito alla **BAT 14** lett. **h)** si chiede al proponente di prevedere nell'ambito del PMC un apposito programma LDAR utile alla rilevazione di possibili perdite in particolare per quanto concerne tutti i componenti (ad es. valvole, flange, compressori, fine linea etc.) e le linee di trasporto dei fluidi gassosi e relativi impianti di produzione (ad es. linea di distribuzione biogas, linea di distribuzione biometano, Impianto di purificazione, liquefazione e stoccaggio biometano, etc.).
28. Con riferimento alle **BAT 15** e **16** relative alle caratteristiche dei sistemi di combustione in torcia, si chiede al proponente se, per il citato impianto di termodistruzione del biogas, sia previsto l'installazione di un sistema di allarme utile a segnalare l'attivazione della torcia al personale tecnico addetto alla manutenzione in maniera tale da consentire la risoluzione dei possibili guasti/anomalie nel più breve tempo possibile. Inoltre in merito all'attuazione della BAT 16, il proponente dichiara che *"esclusivamente per ragioni di sicurezza legate ad esubero di biogas o nel caso di temporanea indisponibilità per manutenzione della centrale termica, il biogas viene smaltito mediante processo di combustione in torcia"*. Alla luce di quanto sopra riportato, si chiede altresì al proponente di fornire chiarimenti in merito al combustibile di alimentazione della centrale termica.
29. Relativamente all'attuazione della **BAT 38**, il proponente prevede di attuare il monitoraggio ed il controllo dei principali parametri di processo come riportato nella Tabella indicata a pag. 30 di 36 dell'elaborato DTG_017 – "Conclusioni sulle BAT" rev. di Novembre 2023 e anche nel PMC rev. 1 di Aprile 2024 (pagg. 16 e 17 di 53).

In merito a quanto sopra e con riferimento ai controlli dei parametri di processo riportati nella tabella sopra citata si chiede al proponente di provvedere, con frequenza giornaliera, alla registrazione su apposito registro (cartaceo/digitale) dei parametri misurati.

Elaborato DTG_019 – "Relazione trattamento delle acque meteoriche" rev. di Novembre 2023

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce
Servizio Territoriale
Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



30. Al § 1 “Premesse” il proponente dichiara che *“le piogge ricadenti sui lastrici solari delle pensiline sono rilasciate direttamente nelle aree verdi; quindi, non contribuiscono alla determinazione della portata delle acque meteoriche di dilavamento. Il calcolo delle portate da smaltire è stato effettuato sui 4.968 mq. Le acque meteoriche che ricadono sui piazzali e sulle strade sono intercettate da pozzetti a caditoie con griglie e attraverso collettori opportunamente dimensionati sono convogliati all’unità di trattamento, accumulo e smaltimento. Trattandosi di un’attività di recupero di rifiuti, anche se il tutto avviene al coperto e sui piazzali non c’è il deposito, il carico, lo scarico, il travaso delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la stessa è stata comunque trattata come attività ricadente nel Capo II del R.R. n. 28/2013”*.

In merito a quanto sopra riportato si precisa che:

- a) il Regolamento Regionale a cui fare riferimento per quanto concerne la disciplina inerente alla gestione delle acque meteoriche è il n. 26/2013 e non come erroneamente indicato dal proponente il R.R. n. 28/2013;
- b) l’impianto di cui trattasi è da assoggettare alla disciplina di cui al Capo II del R.R. n. 26/2013 poiché ricadente nella voce di cui all’art. 8 comma 2 lett. s), ossia in quanto attività ricadente nell’Allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e non come erroneamente indicato dal proponente in riferimento all’attività *“in cui vi sia il deposito, il carico, lo scarico, il travaso delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.”*.

Alla luce di quanto sopra si chiede al proponente di modificare l’elaborato DTG_019 rev. di Novembre 2023 apportando le precisazioni/correzioni sopra evidenziate.

31. Al § 4.1 “Acque di prima pioggia” il proponente dichiara che *“l’accumulo e il trattamento delle acque di prima pioggia saranno effettuati in un sistema prefabbricato che prevede diverse unità: 1) unità di grigliatura; 2) pozzetto scolmatore che allontanerà le acque di seconda pioggia in un’altra sezione di trattamento; 3) vasca di prima pioggia; 4) disoleatore con dispositivo di chiusura automatica con filtro a coalescenza; 5) pozzetto di ispezione/prelievo campioni...omissis...La grigliatura delle acque meteoriche è garantita dalle griglie di copertura dei pozzetti”*.

In merito a quanto sopra si evidenzia che, tra le fasi di trattamento sopra elencate il proponente non ha previsto la fase di dissabbiatura, così come invece lo stesso ha dichiarato di effettuare nella “Relazione Tecnica AIA”¹³ e anche nel “PMC”¹⁴ ove è riportato che le acque di prima pioggia prima dello scarico saranno sottoposte ad un trattamento appropriato che prevede le seguenti fasi: grigliatura, dissabbiatura e disoleazione.

Rammentando al proponente che, come previsto dal R.R. n. 26/2013, di norma *“le acque di prima pioggia, qualora debbano essere scaricate, debbano subire un trattamento appropriato tale da garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla Tabella 4, di cui all’allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii., nel caso di scarico nei corsi d’acqua episodici, naturali ed artificiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo”*, si chiede allo stesso di chiarire in maniera univoca e precisa il trattamento appropriato a cui saranno sottoposte le acque di prima pioggia.

Si chiede infine al proponente di riscontrare quanto sopra richiesto in un apposito elaborato, rispettando la numerazione dei rilievi così come rappresentati nel presente parere, inserendo altresì il riferimento preciso alla particolare sezione/paragrafo dell’elaborato che viene modificato ad esito del riscontro effettuato (ad es. par. xx, pag. xx del PMC/Relazione tecnica rev. x/Planimetria x, ecc.), si chiede

¹³ cfr. § 4.6 della “Relazione Tecnica AIA – DTG_004 rev.1”

¹⁴ cfr. § 4.1.1 del “PMC AIA – DTG_015 rev. 1”



altresì al proponente di riportare le modifiche apportate agli elaborati revisionati in un colore carattere diverso dal “nero”.

Si rimette per il prosieguo.

Distinti Saluti.

Allegati:

- Parere dell’ U.O.S. Agenti Fisici del Dipartimento Arpa di Lecce, prot. n. 64718 del 02/09/2024;
- Parere Arpa Puglia - FOREENERGY S.r.l. - End of Waste - prot. 72378 del 03/10/2024.

Il Dirigente dell’Articolazione Pareri-Autorizzazioni

Dott. Geol. Oronzo Simone

Il Funzionario:

dott. Sc. Amb. Carlo Rossetti

Tit. 2.2.3 - Supporto tecnico istruttorio in ambito PAUR - art. 27 bis D.lgs. 152/2006 e smi
Categoria: Pareri

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it